

N. R.G. 2295/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2295/2020 promossa da:

.....), tutti con il
patrocinio dell'avv. MANGIONE STEFANIA, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico
presso il difensore avv. MANGIONE STEFANIA

RICORRENTI

contro

..... con il
patrocinio dell'avv. (.....), elettivamente domiciliato in
presso il difensore A

CONVENUTO

Avente ad oggetto: appalto di manodopera

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18.11.2020

..... convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di
Giudice del Lavoro esponendo di
avere lavorato alle dipendenze della convenuta, come soci lavoratori, per i seguenti periodi e con i
seguenti inquadramenti:

..... come operaio di 6° livello junior del CCNL merci logistica applicato
dalla convenuta, dall'assunzione fino al dicembre 2017 e, successivamente, come operaio di 5°
livello;

..... 8 come operaio di 6° livello junior del CCNL merci logistica applicato
dalla convenuta, dall'assunzione fino al dicembre 2017 e, successivamente, come operaio di 5°
livello;



come operaio di 6° livello junior del CCNL merci logistica applicato dalla convenuta, dall'assunzione fino al dicembre 2017 e, successivamente, come operaio di 5° livello.

Proseguivano esponendo di essere sempre stati addetti all'appalto che la cooperativa convenuta aveva ottenuto dalla (società di cui erano attualmente dipendenti) presso la sede legale della committente in Valsamoggia (BO) e di avere sempre svolto le mansioni di seguito descritte, che erano rimaste invariate nel corso del tempo:

- il si occupava di rifornire le linee di produzione (bordatrici, foratrici, sezionatori, rivestitrice, applicazione, squadratrice, presse, collaudo, imballo, confezionamento ecc.) della merce necessaria alle lavorazioni, prelevandola dal magazzino e trasportandola nei vari reparti, e ciò faceva utilizzando il carrello elevatore da 15 quintali e un palmare per l'attività di picking per registrare i codici a barre della merce; egli – come gli altri due lavoratori – era munito del patentino per la guida di carelli elevatori semoventi e per lo svolgimento delle proprie mansioni utilizzava vari modelli di carelli elettrici;
- il lavorava in produzione, occupandosi di trasportare gli scarti delle lavorazioni e i rifiuti al reparto manutenzione presso il quale doveva svuotare tali materiali in un apposito macchinario che li macinava per poi riutilizzarli come trucioli; egli, sempre utilizzando un carrello elettrico (che consentiva il trasporto di pesi di 30 quintali) caricava sul mezzo un cassone con gli scarti e sempre con tale carello ribaltava il cassone nella macchina;
- il si occupava di scaricare i prodotti che i fornitori consegnavano in azienda (colla, legno, ecc.) e di stocarli negli appositi scaffali, sempre con i carelli elevatori; saltuariamente veniva addetto all'imballo.

Precisavano di aver prestato la propria attività dalle ore 8.00 alle 17.00, con una pausa pranzo di un'ora dalle 12 alle 13, ad eccezione del ricorrente il quale, nell'ultimo periodo trascorso alle dipendenze dalla società, aveva prestato la propria attività, a settimane alterne, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 e dalle 13.00 alle 20.00.

Ciò premesso assumevano di aver sempre svolto, fin dall'assunzione, mansioni rientranti nel superiore 5 livello del CCNL applicato al rapporto, avendo svolto in particolare “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici”.

Chiedevano pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse il diritto di essi ricorrenti all'inquadramento, sin dall'inizio dei rapporti di lavoro, nel superiore 5° livello del CCNL merci logistica, con condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, che quantificavano, sulla scorta degli allegati conteggi sindacali, come segue:

- : € 9.171,13 (di cui euro 1.370,86 a titolo di differenze sul TFR);
- : € 9.203,03 (di cui euro 1.103,38 a titolo di differenze sul TFR);
- € 8.936,37 (di cui euro 1.321,86 a titolo di differenze sul TFR).

Il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto le domande attoree e chiedendone il rigetto, spese rifuse.



Deduceva che essa cooperativa, sia per sua attività specifica che in esecuzione del contratto non era stata mai dotata di (e nemmeno aveva mai messo a disposizione) lavoratori idonei ad eseguire mansioni diverse rispetto a quelle della movimentazione di merci e prodotti e/o di carico/scarico mezzi di trasporto, attività che di fatto veniva eseguita presso la _____, e che neppure era dotata di mezzi meccanici e/o elettrici di sollevamento e movimentazione prodotti. Eccepiva poi che i tre soci-lavoratori ricorrenti, come d'altro canto tutti i nuovi soci assunti dalla cooperativa, erano stati inquadrati al livello di entrata 6J (ex livello 6) come previsto dal CCNL del Trasporto Merci e della Logistica – Settore Cooperative Facchinaggio – Protocollo attuativo dell'intesa del 27/06/2002 e suoi rinnovi, applicati al rapporto.

Contestava poi specificamente i conteggi avversari.

La causa veniva istruita con l'assunzione dei testi indotti dai ricorrenti e con l'ammissione di ctu contabile.

Infine, previa concessione di termine per note, all'udienza del 20.10.2022 la causa veniva decisa con sentenza contestuale.

Com'è pacifico e documentato, il CCNL applicato ai rapporti per cui è causa è il CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE 1 agosto 2013, che risulta altresì espressamente richiamato dai contratti individuali di lavoro con esplicito riferimento al SETTORE COOPERATIVE FACCHINAGGIO – Protocollo Attuativo dell'Intesa del 27.6.2002 (docc. 13, 14 e 15 ric.).

Secondo la declaratoria contrattuale contenuta nel predetto C.C.N.L. Merci Logistica, appartengono al 6° livello junior, contrattualmente riconosciuto ai ricorrenti all'atto dell'assunzione, i dipendenti che *“svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi; i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi”*.

Appartengono invece al 5° livello, rivendicato in questa sede dai ricorrenti, *“i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”*, tra cui esemplificativamente il profilo professionale del lavoratore che svolge *“attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”*.

Ebbene, nel caso di specie, da tutte le testimonianze assunte in corso di causa è emerso che i ricorrenti si occupavano, presso il magazzino della committente _____, di attività di smistamento, carico e scarico merci, utilizzando transpallet sia manuali sia elettrici.



In questo senso la deposizione della teste [redacted] che ha riferito: *“I tre facevano prevalentemente i carrellisti (...). A quello che ricordo, in particolare [redacted] faceva 8 ore mentre i dipendenti di [redacted] ne facevano 7, Toumi ne faceva anche di più. Ricordo che [redacted] un paio di volte lavorò fino alle 14 dalle 6 del mattino. [redacted] aveva il patentino, per quello che so. Non so se gli altri l'avessero: suppongo di sì. I carrelli utilizzati servivano a trasportare i carichi e a sollevarli. Mi viene mostrato il doc.16 di parte ricorrente. Confermo che si tratta di quei carrelli”*.

Il teste [redacted] collega dei ricorrenti, sotto l'impegno di rito ha dichiarato: *“I tre ricorrenti erano carrellisti. Uno era in manutenzione, gli altri due erano in corsia, uno in produzione e l'altro in magazzino. Si trattava di muletti per caricare i bancali. Presumo che avessero il patentino. Spesso facevano straordinario, anche un orario di 10 ore al giorno e spesso erano presenti il sabato. Mi viene mostrato il doc.16 di parte ricorrente e confermo che i carrelli erano quelli. Sono quelli in uso [redacted]”*.

Anche il teste indotto da parte resistente [redacted] ha confermato che i ricorrenti utilizzavano, per lo svolgimento della propria attività, mezzi meccanici, dichiarando: *“Usavamo i mezzi del committente. Erano dei muletti che ci mettevano a disposizione nelle aree di carico e scarico. Non c'era un orario fisso. L'orario veniva condiviso con l'addetto di tecnoform. Gli orari potevano andare dalle 8.30 alle 20.00. Ogni operatore lavorava circa 8 ore al giorno. I tre ricorrenti erano forniti a tecnoform quali operatori generici. [redacted] e [redacted] portavano materiali alla produzione col muletto o anche col transpallet a mano. [redacted] scaricava i furgoni oppure si occupava dell'imballo. C'era una macchina apposita: [redacted] usava anche un carrello elettrico. Non mi ricordo la capacità dei carrelli né la marca. Sicuramente [redacted] aveva il patentino di guida, ma penso anche [redacted]”*.

Appare quindi pienamente provato che i ricorrenti svolgevano, fin dal momento dell'assunzione, attività di scarico e carico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, che è profilo esemplificativo espressamente ricondotto dal CCNL nel 5° Livello.

Dall'attività istruttoria è quindi emerso che il complesso di attività da sempre svolte dai ricorrenti, come sopra descritte, rientra appieno nella declaratoria relativa al quinto livello del C.C.N.L. applicato al rapporto.

Ciò posto, deve rilevarsi che, diversamente da quanto vorrebbe parte resistente, la circostanza che la [redacted] sia una cooperativa e che il rapporto sia disciplinato dalla Sezione terza del CCNL, relativa alla Cooperazione, non osta affatto al riconoscimento ai ricorrenti del livello corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte.

Ed invero, anzitutto la PARTE SPECIALE SEZIONE TERZA – COOPERAZIONE del CCNL Merci e Logistica non prevede alcuna disposizione in deroga in relazione alle declaratorie contrattuali, che quindi sono e restano quelle previste nella parte generale.

La parte speciale Cooperazione si limita a dare atto che le parti hanno *“tenuto conto dei “Protocolli d'intesa” e del “Protocollo attuativo all'intesa” sottoscritti in data 27/06/2002 e modificati in data 09/11/2004”*, al primo dei quali, peraltro, i contratti individuali di lavoro sottoscritti dai ricorrenti fanno specifico rimando.



Ebbene, il protocollo del 27 giugno 2002 (doc. 8 res.) all'art. 6, rubricato "classificazione del personale", per ciò che qui interessa prevede che vengano inquadrati nel 6° livello "gli operai neo-assunti cui non si applicano le norme dell'apprendistato e del C.f.l. che, non essendo in possesso dei requisiti professionali per l'inquadramento nei livelli superiori necessitano di un periodo di formazione teorico-pratica. Tali lavoratori, qualora indirizzati verso attività semplici, superato il periodo di prova ed un periodo di lavoro effettivo di diciotto mesi saranno inquadrati al 5° livello.

Attività manuali di carico e scarico merci- facchino

Recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio

Comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici ed elettrici".

Sennonché tale previsione non può evidentemente applicarsi ai ricorrenti i quali:

- anzitutto non sono stati mai inquadrati nel 6° livello, ma prima nel 6 junior e poi direttamente nel 5°;
- non è stato dedotto né provato che necessitassero di un periodo di formazione teorico-pratica;
- non hanno mai svolto le "attività semplici" elencate dalla norma (attività manuali di facchino, recupero contenitori, pulizie), ma hanno, sin dall'assunzione, svolto attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici.

La disposizione della contrattazione collettiva sopra riportata non appare pertanto pertinente ai rapporti di lavoro oggetto di causa.

Quanto poi alla "dichiarazione a verbale delle Associazioni cooperative" contenuta nel verbale di accordo stipulato l'8 maggio 2015 (doc. 10 res.), a mente della quale "Le associazioni cooperative ritengono di chiarire che il livello 6J e 6S sono i livelli di inserimento dei Soci Cooperatori. I Soci Cooperatori, superato il periodo di permanenza previsto dal CCNL per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta", basti osservare che si tratta di una dichiarazione unilaterale delle associazioni cooperative, sulla quale non risulta che sia stato raggiunto alcun accordo, posto che sul punto non consta che le OOSS abbiano manifestato alcun consenso. Inoltre, il verbale di accordo dell'8.5.2015 non è richiamato da nessuno dei contratti individuali di lavoro sottoscritti dai ricorrenti, e ciò nonostante che tutti questi contratti siano successivi al maggio 2015.

Diversamente da quanto vorrebbe parte resistente, non vi è dunque motivo di ritenere che il livello 6 junior sia il livello di "ingresso" per tutti i soci lavoratori di cooperative della logistica, a prescindere dalle modalità di svolgimento delle mansioni.

Deve quindi essere dichiarato che i ricorrenti avevano diritto, sin dal momento delle rispettive assunzioni, all'inquadramento nel superiore livello 5 del C.C.N.L. settore Merci Logistica, e per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento delle relative differenze retributive.

Tali differenze possono essere quantificate sulla base delle risultanze della disposta CTU contabile che appare adeguatamente motivata e scevra di contraddizioni logico-giuridiche.

Sulla scorta delle conclusioni della CTU, che vanno quindi senz'altro condivise, ai ricorrenti debbono essere riconosciuti i seguenti importi:



- al Sig. [redacted] € 5.034,33 lordi.
- al Sig. [redacted] € 7.839,28 lordi.
- al Sig. [redacted] € 5.404,20 lordi.

La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di differenze retributive da superiore inquadramento, dei predetti importi maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi dalla messa in mora (7.3.2019- doc 19 ric.) al saldo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014, scaglione di valore della causa individuato sulla base del *decisum* piuttosto che della somma richiesta, valori medi per ogni fase, applicata la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2 per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.

Le spese di CTU, liquidate come in atti, devono parimenti essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, sin dall'assunzione, al superiore inquadramento nel livello 5° del CCNL Merci Logistica;
- per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla messa in mora al saldo, che quantifica come segue:
 - o € [redacted] € 5.034,33 lordi,
 - o a [redacted] € 7.839,28 lordi,
 - o a [redacted] € 5.404,20 lordi;
- condanna la società convenuta alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida i [redacted] per esbors [redacted] per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore del procuratore avv. Stefania Mangione dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.

Bologna il 20/10/2022

Il Giudice
Chiara Zompi

Firmato Da: ZOMPI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b95052d31be4b82714b65a66072e8f

